

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO PRESSO L'AGENZIA UMBRIA RICERCHE

Art. 1

Istituzione borse di studio

1. L'Aur bandisce un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l'assegnazione di complessive n. 4 (quattro) borse di studio, per attività formative e di specializzazione nell'ambito delle discipline oggetto dell'attività dell'Agenzia, di durata annuale, eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno, per svolgere attività di ricerca socio-economica.
2. L'Aur garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al presente bando e per lo svolgimento dell'intervento messo a bando.

Art. 2

Aventi titolo a concorrere

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Laurea in discipline economiche; o Laurea in discipline economico-statistiche; o Laurea in Sociologia o in Scienze politiche conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del D.M. 30 novembre 1999, n. 509 (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento), conseguita in una Università degli Studi della Repubblica od altro Istituto Superiore equiparato, o presso altra Università (il cui titolo sia legalmente riconosciuto in Italia), conseguita in data non anteriore ad un quinquennio dalla data di indizione del concorso;
 - b) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
 - c) conoscenza di una lingua straniera.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Non possono essere titolari di borsa di studio i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di soggetti privati né coloro che svolgano attività professionale o che fruiscano di altre borse o assegni di studio o sovvenzioni, ad eccezione di quelli a titolo gratuito.

Art. 3

Attività oggetto del bando di concorso

1. Il candidato, nell'ambito della attività formativa propria della borsa di studio, verrà inserito, sotto la supervisione di un tutor, nei progetti affidati dalla Giunta Regionale all'AUR e in particolare, quelli connessi all'attività di ricerca e analisi economico-sociale, al fine di implementare le proprie conoscenze e capacità di elaborazione statistica e produzione di report di ricerca, con particolare riferimento all'andamento strutturale e congiunturale del

sistema socio-economico umbro e studi tematici e di approfondimento su particolari aspetti della realtà regionale.

2. L'attività sarà svolta dal borsista presso gli uffici dell'Agenzia, compatibilmente con il normale orario di apertura degli uffici stessi.

Art. 4

Importo e modalità di erogazione della borsa di studio

1. La borsa di studio, della durata di un anno e dell'importo di € 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00 euro), al lordo delle ritenute fiscali previste per legge, sarà corrisposta in rate mensili posticipate, previa acquisizione dell'attestazione di svolgimento della ricerca da parte del tutor.

Art. 5

Domanda di partecipazione al concorso

1. Gli aspiranti devono inoltrare domanda, in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando (**Allegato 1**), indirizzandola all'Aur e consegnandola a mano all'Ufficio Protocollo dell'Aur entro le ore 14,00 del 11 marzo 2011 oppure spedendola con raccomandata con avviso di ricevimento, sempre entro il giorno 11 marzo 2011 (in tale ultimo caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante).

Nella domanda il/la candidato/a dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dal concorso:

- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il C.A.P e il numero di telefono);
- b) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione del voto finale di laurea e della data del conseguimento ovvero il possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle autorità competenti. Il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai solo fini dell'ammissione alla selezione. In tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Il candidato dovrà indicare altresì l'università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea;
- c) l'adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero);
- d) il non trovarsi in una delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 2 del presente bando;
- e) la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e;
- f) il godimento dei diritti politici (per i cittadini degli Stati membri della U.E. tale dichiarazione è sostituita dalla dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza);
- g) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione.

Il/La candidato/a deve sottoscrivere la domanda.

Alla domanda i/le candidati/e devono allegare:

- a) il certificato di laurea, in carta semplice, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e del voto finale di laurea;
- b) il proprio curriculum vitae et studiorum in formato europeo comprensivo di eventuale elenco di pubblicazioni e lavori originali.

2. I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445, e successive modifiche ed integrazioni (modulo C allegato). Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

3. Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni sopra indicate e alle quali non sia allegata la documentazione di cui al presente art. 5.

I requisiti prescritti dal bando di selezione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione.

4. I/Le candidati/e diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio stato, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento dell'eventuale prova, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del/della concorrente e la specificazione del concorso cui intende partecipare.

6. L'Aur non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

7. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità, pena l'esclusione. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante presentazione di copia del documento, specificando che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45, comma 3, del DPR 445/2000).

Art. 6 Preselezione

1. Nel caso in cui le domande siano superiori a quaranta, l'Aur può avvalersi della facoltà di attivare apposita procedura di preselezione basata sul voto di laurea conseguito dal/la candidato/a. Si procederà, pertanto, a stilare un elenco dei candidati ordinato in senso decrescente sulla base dei seguenti punteggi: con la seguente valutazione:

- a) 110 lode/110: 10 punti;
- b) 110 – 105/110: 8 punti;
- c) 104 – 100/110: 6 punti;
- d) restanti votazioni: 4 punti.

Con determinazione del Direttore verranno ammessi alle successive prove selettive i primi quaranta classificati, aventi il punteggio più alto in base alle predette tabelle, includendo comunque i pari merito.

Art. 7 Prova d'esame

1. Il concorso è per titoli ed esame-colloquio; la prova orale è volta ad accertare la preparazione del candidato e la sua attitudine all'attività di ricerca proposta.
2. Il punteggio complessivo è pari a punti 60, così suddivisi:
 - a) per la valutazione dei titoli fino ad un massimo di punti 30;
 - b) per il colloquio fino ad un massimo di punti 30.
3. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati, di almeno punti 21/30.
4. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno punti 21/30.
5. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio attribuito ai titoli della valutazione conseguita nel colloquio.
6. Le tipologie di titoli valutabili sono, in ordine decrescente, le seguenti:
 - a) svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero: punti attribuiti per ogni anno 2 sino ad un massimo di punti 10;
 - b) Pubblicazioni Scientifiche: sino ad un massimo di punti 7;
 - c) Dottorato di ricerca: sino ad un massimo di punti 6;
 - d) Frequenza a corsi di Dottorato non conseguito: punti attribuiti per ogni anno 1 sino ad un massimo di punti 3;
 - e) Corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post- laurea, seguiti in Italia o all'estero fino ad un massimo di punti 4;
 - f) Altri titoli: sino ad un massimo di punti 3;
7. La data di convocazione per la prova orale, verrà comunicata ai candidati ammessi tramite pubblicazione nel sito internet Aur consultabile a tal fine a partire dal giorno 21 marzo 2011 contestualmente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi.
8. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.
9. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 8 Commissione esaminatrice

1. La selezione dei candidati per l'assegnazione della borsa di studio è affidata ad una Commissione, composta da tre componenti tra i quali di diritto sono compresi il Direttore dell'Aur e il responsabile scientifico del progetto di ricerca cui è stata destinata la borsa e avviene in due distinte fasi: la valutazione dei titoli e l'esame-colloquio.
2. All'esame-colloquio possono accedere i candidati che hanno raggiunto punti 21/30 nella valutazione dei titoli.
3. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. L'elenco di tutti i candidati, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso entro tre giorni dall'espletamento dell'ultima prova presso l'Aur. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 9

Attribuzione della borsa di studio e decorrenza

1. Valutati i titoli ed espletata la prova orale, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.
2. La graduatoria è approvata sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti richiesti per il conferimento della borsa di studio.
3. L'Aur, con comunicazione scritta, notificherà al/alla candidato/a selezionato/a, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il conferimento della borsa di studio.
4. Entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, a decorrere da quello successivo al ricevimento della comunicazione di cui sopra, il/la vincitore/vincitrice della borsa di studio dovrà presentare all'Aur, pena la decadenza dal godimento della borsa di studio, un'unica dichiarazione in carta libera dalla quale risultino:
 - a) l'accettazione della borsa di studio alle condizioni previste nel presente bando di concorso a partire dalla data indicata nella lettera;
 - b) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - c) la dichiarazione di non svolgere, dal momento dell'accettazione della borsa, alcuna attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero attività professionale e di non usufruire durante tutto il periodo di godimento della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di assegni di ricerca retribuiti.
5. Il/la borsista svolge la propria attività secondo un programma concordato con il tutor assegnato dall'Aur.

Art. 10

Decadenza dal godimento della borsa di studio

1. In caso di rinuncia o di decadenza del/della vincitore/vincitrice per mancata accettazione, la borsa di studio può essere conferita al/alla candidato/a classificato/a idoneo/a, secondo l'ordine della graduatoria.
2. Decade dal diritto alla borsa di studio colui/colei che, entro il termine fissato, non dichiara di iniziare l'attività di ricerca alla data indicata nella lettera di conferimento.
3. Possono essere ammessi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento dell'attività dell'Aur. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa.
4. Il/La borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa di studio.

Art. 11

Graduatoria

1. La graduatoria approvata rimarrà aperta per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet Aur, al fine di consentire il proseguimento dell'attività di formazione qualora la borsa si rendesse vacante per rinuncia o decadenza del vincitore, con assegnazione della borsa al candidato risultante idoneo in ordine di graduatoria.

2. La graduatoria rimane vigente per un anno, pertanto, in detto periodo può essere utilizzata per il conferimento di un'ulteriore borsa di studio.

Art. 12

Incompatibilità e caratteristiche della borsa di studio

1. La borsa di studio di cui al presente bando di concorso è incompatibile con attività di lavoro dipendente pubblico o privato, ovvero attività professionale, nonché con borse simili o assegni di ricerca, salvo quelli a titolo gratuito, con lo svolgimento di attività lavorative o di altre attività di studio e ricerca presso enti o istituti scientifici.

2. Lo svolgimento dell'attività di ricerca non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro comunque inteso. Essa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 13

Obblighi del borsista

1. L'attività connessa alla borsa messa a bando si svolge presso la sede dell'Aur, ed avrà una durata oraria settimanale non inferiore ad ore 32 e giornaliera non superiore ad ore 8. Le eventuali ore eccedenti non vengono conteggiate a conguaglio delle settimane e/o dei mesi successivi. Per ogni mese di attività il borsista matura 14 ore di assenza corrispondenti a due giorni di attività. L'assenza effettuata deve essere indicata in un apposito registro delle presenze sul quale vengono annotate giornalmente le presenze del borsista. Nel caso in cui, per la corretta esecuzione del programma di ricerca, l'attività di studio e ricerca debba essere svolta presso altri enti, istituzioni ed organismi, il tutor provvederà a verificare la presenza del borsista presso la sede individuata ed a registrarla nel citato registro .

2. Il borsista dovrà garantire l'attività correlata alla borsa di studio conferita per un periodo almeno pari al 50% della durata della borsa stessa. Trascorso il periodo di attività d'obbligo, il borsista potrà interrompere l'attività informando il responsabile scientifico con congruo anticipo. Nel caso in cui il borsista decida di interrompere l'attività prima che sia trascorso il periodo sopra indicato, dovrà corrispondere all'AUR, a titolo di indennizzo, una penale di importo pari al 5% (cinqueper cento) del residuo ammontare della borsa di studio previsto per l'attività stessa. L'interruzione anticipata dell'attività correlata alla borsa di studio comporta in ogni caso la cessazione del pagamento del medesimo dal momento dell'interruzione.

3. Il borsista decadrà dal godimento della borsa di studio e perderà ogni diritto: a) qualora non inizi l'attività nel termine indicato nella lettera di notifica dell'esito della selezione; b) in caso di gravi e ripetute mancanze di natura comportamentale, accertate dal responsabile scientifico della ricerca, ovvero dal Direttore; c) nel caso sia accertato un irregolare svolgimento dell'attività di ricerca cui è demandato, ovvero una insufficiente attitudine od interesse all'attività medesima.

4. La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore dell'AUR, previo contraddittorio con il borsista, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo il saldo degli eventuali diritti acquisiti.

5. Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività di borsa sia dovuto a certificati motivi di salute o ad altri gravi motivi la cui valutazione è demandata al Direttore, di concerto con il responsabile scientifico della ricerca, il borsista sarà tenuto a proseguire l'attività di ricerca per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività.

6. Con l'accettazione della borsa di studio non verrà in alcun modo a costituirsi una

posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l'AUR o con altro ente o istituzione pubblica.

7. Al conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà stipulare polizza assicurativa dal rischio infortuni e dalla responsabilità civile verso terzi di durata pari a quella della borsa di studio, avente come riferimento la sede di fruizione della borsa di studio.

8. Il/La borsista, al termine della durata della borsa di studio, deve trasmettere all'Aur una relazione particolareggiata sull'attività svolta, vistata dal responsabile scientifico della ricerca e dal Direttore dell'AUR.

9. Nel caso in cui gli obiettivi di ricerca applicata della borsa di studio venissero esauriti anticipatamente, il borsista potrà essere destinato ad attività di ricerca analoga.

10. Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dal borsista rimarranno di proprietà esclusiva dell'Aur, che ne potrà disporre la pubblicazione e diffusione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione dell'autore.

Art. 14

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Aur verrà in possesso in occasione dell'espletamento della borsa di studio verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 15

Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è individuato nel Responsabile della Sezione "Amministrazione" dell'Agenzia Umbria Ricerche.

Art. 16

Ritiro della documentazione

1. I documenti, i lavori originali e le pubblicazioni, eventualmente allegati alla domanda ed al curriculum, possono essere ritirati, ove nulla osti, dal candidato direttamente, o mediante incaricato munito di delega scritta, non prima di sessanta giorni e non oltre sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di merito della selezione nel sito internet dell'AUR. Decorso tale periodo la documentazione sarà oggetto di scarto e pertanto non più recuperabile da parte degli interessati.

2. I candidati possono ritirare anche prima dell'espletamento del concorso la documentazione predetta, purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia alla selezione e ad ogni eccezione in merito al procedimento e all'esito della selezione medesima.

Allegato 1

Fac-simile della domanda di concorso (in carta libera)

Al Direttore dell'Aur
Via Mario Angeloni, 80/A

06124 Perugia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m. e i.)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____ (Prov. ____), il _____ residente a
_____ (Prov. ____)
via/p.zza _____ CAP _____ numero
telefonico _____
recapito eletto agli effetti del concorso (*):
città _____ via/p.zza _____ CAP _____
recapito telefonico _____ cellulare _____
e-mail _____

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento di n. 4 borse di studio.

DICHIARA

- a) di essere cittadino/a _____;
- b) di possedere la laurea in _____
e di averla conseguita in data _____, con la votazione di ____/110 e _____,
presso l'Università degli Studi di _____;
- c) di non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita o di assegno di ricerca, o di non svolgere attività lavorative o altre attività di studio e ricerca presso enti o istituti scientifici;

- d) di conoscere la lingua o le lingue straniere (specificare): _____;
- e) di godere dei diritti politici;
- e) di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso;
- f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza e/o del recapito.

Allego la seguente documentazione:

- a) il certificato di laurea in carta semplice con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e del voto finale di laurea;
- b) il proprio curriculum vitae et studiorum in formato europeo comprensivo di eventuale elenco di pubblicazioni e lavori originali.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi al concorso.

Data

Firma per esteso e leggibile

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000)